

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

Art. 5

(Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali)

1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** operare senza fini di lucro;
- b)** avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
- c)** essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
- d)** svolgere la propria attività da almeno un anno;
- e)** prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;
- f)** disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
- g)** rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
- h)** essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
- i)** avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.

2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere

posseduto alla data di avvio delle attività finanziate.